

**POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
AMMINISTRATIVA
DIRIGENTE
AZIENDA OSPEDALIERA – ASL
CON DANNI PATRIMONIALI**

Massimale prescelto	PREMIO ANNUO
€ 500.000	€ 511
€ 1.000.000	€ 592
€ 2.000.000	€ 660
€ 2.500.000	€ 673
€ 5.000.000	€ 781

Condizioni Particolari Sempre operanti:

Durata anni 1 senza tacito rinnovo

Garanzie pregresse 2 anni

Garanzie postume 2 anni e 5 anni in casi di cessazione di attività

**Compagnia Responsabilità Civile Amministrativa
Alcuni assicuratori dei Lloyd's**

Gli importi comprendono

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA

I costi comprendono Premio lordo Rc, Assistenza e Consulenza

Per informazioni ci può contattare al numero verde 800.91.73.33
o allo 02.48.00.46.77 e visitare il sito internet www.assimedici.it

06.2008 LL

ASSIMEDICI e ASSISANITÀ sono marchi registrati da ASA BROKER STEFFANO
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. 02.48.00.46.77 - Fax 02.48.00.94.47
www.assimedici.it - www.assisanita.it

Iscrizione R.U.I. B000166657 - P.IVA 11633790156
Socio i.L.c.a. Italian Lloyd's Correspondents Association

Proposta di Assicurazione per Enti Pubblici contraenza singola Proposal Form for Local Authorities

AVVISO IMPORTANTE/IMPORTANT WARNING

(1) *La presente proposta deve essere compilata a penna dal Proponente. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere sottoscritto e datato.*

This proposal form should be completed in ink by Proposer. All questions must be answered in order for a quotation to be given and proposers are asked to reply fully and frankly. The proposal form must be signed and dated.

(2) *Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.*

All material facts must be declared. Failure to do so may give cause for avoidance of the Policy or result in prejudice to your rights in the event of a claim.

(3) ***POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE
THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE – CLAIMS MADE BASIS***

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre:

- *I reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.*
- *Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la "Garanzia Postuma".*
- ***This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made basis. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, and which could give rise to a claim hereunder, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance.***
- ***The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise to the claim occurred during the period of insurance, except where specified under "Extended Declaration Period"***

1) *Dati Generali riguardanti L'Assicurato :*

Denominazione/Name: _____

Indirizzo/Address: _____

CAP, Comune, Provincia: _____

Codice Fiscale: _____

Ente di Appartenenza _____

<i>Funzione ricoperta Position held</i>	<i>Indicare la funzione che si intende assicurare/Indicate if to be insured or not</i>	<i>N. Persone Assicurate N. of persons to be insured.</i>
<i>Presidente – Sindaco President – Mayor</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Vice Presidente – Vice Sindaco Vice President – Deputy Mayor</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Commissario straordinario Extraordinary Commissioner</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Funzionario Officer</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Assessori Councillor</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Consiglieri Board Member</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Direttore Generale/Direttore Sanitario /Direttore Amministrativo Managing Director</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Segretario Comunale General Secretary</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Dirigenti / Responsabili di posizione Director</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Agenti contabili Accountant</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Revisori Auditor</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Ufficiale Rogante</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Tecnici/Progettisti Technical Employee</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Responsabile Unico del Procedimento RUP</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Responsabile della Polizia Municipale Municipal Police</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Chimico Chemist</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Geologo Geologist</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Preside Headmast</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Dipendente Legale Legal Employee</i>	<i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i> <input type="checkbox"/>	

2) *Il Contraente ha avuto altre polizze di questo tipo?/Has the Proposer ever had insurance cover of this kind?*
Si *No*

Se sì, specificare/If Yes, give details:

Con quale Compagnia?/Name of Insurance Company

Per quale massimale/Limits of liability

Con quale scadenza /Expiry date

- 3) *Sono mai state rifiutate all'Assicurato o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative per questi rischi?*
Has the Proposer ever had cover refused or cancelled by Insurers of these risks?

Si No

Se si, specificare/If Yes, give details:

- 4) *Precisare se siano mai stati avanzati reclami relativi ai rischi coperti dalla stipulanda polizza, nei confronti dell'Assicurato sia pure relativamente agli ultimi 5 anni:*
Please state whether any claims have ever been made against the Proposer or the Insured Persons, even during previous mandates

Si No

Se si, specificare/If Yes, give details:

- 5) *L'Assicurando è a conoscenza di Circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento relative ai rischi coperti dalla stipulando polizza relativamente agli ultimi 5 anni?*
Are the Proposer or the Persons to be insured aware of any circumstances which may give rise to a claim under the Policy?

Si No

In caso affermativo fornite dettagli/If Yes, give details

- 6) *Massimale richiesto (per assicurato e periodo assicurativo)/Limit of liability requested(per Person and per annum in the aggregate)*

Retroattività:

Postuma:

- 7) *Dati sull'Assicurando/Information on the Persons to be insured*
ELENCO/LIST

<i>Nominativo/Name</i>	<i>Data di conferimento/Date appointed</i>	<i>Funzione ricoperta/Position</i>

DICHIARAZIONE/DECLARATION

Il sottoscritto, in qualità di Proponente di cui al punto 1 (a) della presente Proposta dichiara quanto segue/The undersigned, as a member of the governing board/board of directors as indicated in point 1(a) of the Proposal Form, declares that:

- 1. che tutte le risposte alle domande contenute nella presente proposta, DOPO ACCURATA INDAGINE, sono veritiere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni
AFTER HAVING MADE CAREFUL ENQUIRIES, the answers contained in this Proposal Form are, to the best of his/her knowledge, accurate and truthful*
- 2. di aver letto e compreso le note informative riportate all'inizio della proposta
he/she has read and understood the informative note printed at the beginning of the Proposal Form*
- 3. che, qualora le Parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto. In tale cosa la proposta-questionario sarà allegata alla polizza divenendo parte integrante di essa.
should the parties agree to the drawing up of the insurance contract the Proposer agrees that this Proposal Form will form the basis of the contract and will form a part of the Policy itself*
- 4. che, in ogni caso, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza intervengono variazioni rispetto alle informazioni contenute nel questionario, accetta l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime nonché il diritto degli assicuratori di ritirare e/o modificare il preventivo e/o conferma di copertura.
if, between the date of the Proposal and the date of issuance of the Policy, any circumstances alter the information contained in the Proposal Form, the Proposer agrees notify the same immediately to Insurers who shall have the right to withdraw or modify their quotation or confirmation of cover*

Firma/Signature

Qualifica/Position

Data/Date

** E' importante che il Proponente che sottoscrive sia pienamente consapevole della finalità della presente assicurazione, di modo che si risponda correttamente alle domande*

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto sarà concluso con alcuni Assicuratori dei Lloyd's, la cui Rappresentanza generale per l'Italia è situata in Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Gli assicuratori Lloyd's propongono di applicare la legge italiana al contratto.

- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's (Servizio Reclami: Tel. 02 6378881 - Fax 02 63788850, E-mail servizioclienti@lloyds.com).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dal Lloyd's.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'assicurando dichiara di aver ricevuto la nota informativa e di averla letta attentamente prima di procedere alla sottoscrizione

Data

Firma dell'Assicurando

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia è operativa per quei Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	Il Soggetto che stipula l'Assicurazione o l'organismo della Pubblica Amministrazione che stipula questa assicurazione per conto dell' Assicurato .
Assicurato:	ogni persona nominata sulla Scheda di Copertura che abbia con la Pubblica Amministrazione un rapporto di servizio o un mandato.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Gli Assicuratori:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S.
Sinistro:	si configura un Sinistro quando l' Assicurato , per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione , riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa .
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali .
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare personalmente sull' Assicurato durante l'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile Italiano e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante sull' Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all' Ente Pubblico di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull' Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .

Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel modulo.
Periodo di Assicurazione:	se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto .
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura , e la data di scadenza della Durata del Contratto .
Scheda di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza quale parte integrante, ove sono indicate le caratteristiche delle garanzie operanti.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile Italiano).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile Italiano le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile Italiano).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile Italiano).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile Italiano) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori**, oppure al **Broker** indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal **Contraente** per conto dell'**Assicurato** nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli **Assicuratori** come se fosse fatta dall'**Assicurato** stesso.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 – Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente assicurazione fosse stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno **60** giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **Contraente**.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

12.1. - Responsabilità Civile verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

Sempre che sia pagato il relativo premio, il quale resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun **Assicurato**, gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione**, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso il Contraente, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

Per le anzidette quote individuali di premio, il **Contraente** verserà quanto dovuto agli **Assicuratori** e, quindi, provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta dalla retribuzione.

Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 14 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale..

Art. 15 – Legittimazione

Si prende atto che, nel caso in cui il **Contraente** fosse un Ente della **Pubblica Amministrazione**, la presente polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli **Assicurati** indicati nel frontespizio o nella scheda di copertura.

La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli **Assicurati** che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

Per ogni singolo **Assicurato**, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi.

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il **Limite di Indennizzo** cumulativo di Euro 10.000.000,00 indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 19 che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di una franchigia.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12.1 della presente polizza);
- b) attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 24;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Assicurato** e **Contraente** dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- g) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o al **Contraente** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;

nonché per i **Danni**:

- h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 18 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia** quale definito nella presente polizza e non siano già noti all'**Assicurato** o al **Contraente** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile il **Contraente**, dopo appropriati accertamenti, dichiara per conto degli **Assicurati** che al momento della stipulazione di questo contratto nessuno di loro ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Art. 19 - Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti dell'**Assicurato** che nel corso della **Durata del Contratto** cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei **Sinistri** che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere nella **Durata del Contratto** quale definito in questa polizza.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

In applicazione di quanto disposto dell'articolo 7 resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, come da definizione della presente polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma, sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 21 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.

Art. 22 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 19 della presente polizza, l'assicurazione si interrompe in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, dimissioni o per altri motivi.

Art. 23 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 24 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza del **Contraente** in altri organi collegiali.

Art. 25 – Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 26 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'**Assicurato**, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'**Assicurato** sostituito.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28 – Copertura a “Secondo Rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, si applica il disposto dell'Art. 2 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei **Danni** e delle spese che eccederà il **Massimale** o i **Massimali** previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del **Massimale** stabilito in questa polizza, ferme le franchigie convenute.

Resta fermo quanto disposto all'Art. 19, ultimo comma.

Art. 29 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato, conferisce al Broker indicato nella Scheda di Copertura l'incarico di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's **AEC S.p.A.** l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- ogni comunicazione fatta al Broker incaricato dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)

1. Garanzia Postuma 5 anni

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di **Durata del Contratto** quale definito nella presente polizza.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. In applicazione di quanto disposto dell'articolo 7, resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.

Ferme restando tutte le altre condizioni di **assicurazione**.

2. Differenza in Massimali

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'Assicurato abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, emessa da altri Assicuratori a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un Massimale non inferiore a EUR 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato annuo, nell'eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'Assicurato mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto. Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

3. Estensione leggi 626/94 e 494/96

Sempre che l'**Assicurato** sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni. A parziale modifica dell'Art. 27 Estensione D.Lgs. 626, si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli **Assicurati** che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 626.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Responsabilità patrimoniali derivante dal D.lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a coprire i **Sinistri** derivanti da attività disciplinate dal decreto legislativo sopra menzionato, ove l'**Assicurato** sia preposto o incaricato della protezione di dati personali ai sensi del decreto stesso.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 CODICE CIVILE ITALIANO il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» delimitata temporalmente e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli:

Art. 7	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 8	Cessazione del contratto
Art. 10	Foro competente
Art. 17	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 18	Assicurazione "claims made" - Retroattività
Art. 19	Garanzia postuma
Art. 21	Persone non considerate terzi
Art. 22	Cessazione dell'Assicurazione
Art. 28	Copertura a "Secondo Rischio"
Art. 29	Clausola Broker

Data	L'Assicurato o il Contraente